

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto, civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale.

c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta della candidata tra le materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. La candidata potrà accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta.

07A07764

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2007.

Norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa delle merci pericolose allo stato gassoso, norme per gli allibi e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974, e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, adottata a Londra il 2 novembre 1973, e successive modificazioni (MARPOL 73/78);

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (IGC Code) adottato dal Comitato per la sicurezza dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, e successive modificazioni;

Visto il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (GC Code), adottato dalla Assemblea dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.328 (IX) del 12 novembre 1975, e successive modificazioni;

Viste le raccomandazioni concernenti le navi non soggette al codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa (risoluzione A.328(IX)), adottate dalla Assemblea dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione A.329 (IX) del 12 novembre 1975, e successive modificazioni;

Visto il codice per navi esistenti che trasportano gas liquefatti alla rinfusa, dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), edizione 1976, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, recante approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi;

Visto il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (IBC Code), adottato dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MEPC 19(22) del 5 dicembre 1985, e successive modificazioni;

Visto il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa (BCH Code), adottato dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con risoluzione MEPC 20(22) del 5 dicembre 1985, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, recante approvazione delle norme per

gli allibi di oli minerali, gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, e successive modificazioni;

Vista la circolare n. 340374 del 31 marzo 1970 del Ministero della marina mercantile, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, Div. IV, e successive modificazioni recante norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa di merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio);

Vista circolare prot. n. 3101658/MP in data 23 giugno 1986 del Ministero della marina mercantile, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, Div. X, e successive modificazioni;

Vista la circolare prot. n. 310278/MP in data 20 marzo 1987 del Ministero della marina mercantile, Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, Div. X;

Considerato che l'art. 35, lettera *b*), della legge 5 giugno 1962, n. 616, stabilisce che i requisiti cui debbono rispondere le navi per essere abilitate al trasporto delle merci pericolose, nonché le modalità dell'imbarco e dello sbarco delle merci medesime debbono essere determinati con regolamenti da emanare con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i ministri competenti;

Ritenuto necessario, in attesa dell'emanazione del succitato decreto del Presidente della Repubblica, procedere ad un aggiornamento delle norme che attualmente disciplinano il trasporto marittimo alla rinfusa di merci pericolose allo stato gassoso, al fine di agevolare l'applicazione da parte delle autorità marittime e degli operatori del settore;

Ritenuto, inoltre, necessario aggiornare e riunire in un unico contesto le norme che disciplinano il trasporto e gli allibi di gas nonché le procedure amministrative per l'imbarco e lo sbarco delle merci medesime;

Decreta:

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Le presenti norme stabiliscono i requisiti a cui devono rispondere le navi mercantili nazionali, adibite alla navigazione marittima, e le navi di bandiera estera che toccano i porti italiani, per essere abilitate al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato gassoso, nonché le norme per gli allibi e le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco ed il nulla osta allo sbarco delle merci medesime.

2. Le presenti norme non si applicano alle unità adibite alla navigazione fluviale-marittima.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti norme si intende per:

a) amministrazione: il Ministero dei trasporti Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

b) autorità marittima: gli uffici locali di cui all'art. 17 del codice della navigazione, secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

c) organismo tecnico: uno degli organismi autorizzati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, che, su apposita istanza, è espressamente autorizzato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno per l'assolvimento dei compiti di cui alle presenti norme;

d) SOLAS: la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo Protocollo del 1978 (SOLAS 1974/78), e successive modificazioni;

e) nave gassiera: una nave cisterna costruita od adattata ed usata per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti o altri prodotti di natura infiammabile elencati nei capitoli 19 del codice IGC, XIX del GC Code, XIX del codice per navi esistenti o nella circolare del Ministero della marina mercantile n. 340374 del 31 marzo 1970;

f) codice IGC: il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa, adottato dal Comitato per la sicurezza dell'IMO con risoluzione MSC 5(48) del 17 giugno 1983, e successive modificazioni, applicabile alle navi la cui chiglia sia stata impostata il 1° luglio 1986 o successivamente;

g) codice GC: il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa, adottato dall'assemblea dell'IMO con risoluzione A.328(IX) del 12 novembre 1975, e successive modificazioni, applicabile alle navi il cui contratto di costruzione sia stato firmato dopo il 31 ottobre 1976 oppure, la cui impostazione della chiglia sia avvenuta dopo il 31 dicembre 1976 oppure, che siano state consegnate dopo il 30 giugno 1980;

h) risoluzione A.329(IX): la risoluzione adottata il 12 novembre 1975 dall'assemblea dell'IMO, relativa alle raccomandazioni concernenti le navi non soggette al codice GC, che trasportano gas liquefatti refrigerati alla rinfusa consegnate il 31 ottobre 1976 o successivamente, ma prima del 30 giugno 1980;

i) codice per navi esistenti: il codice per navi esistenti che trasportano gas liquefatti alla rinfusa, dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO), edizione 1976, e successive modificazioni applicabile alle navi consegnate il o prima del 31 ottobre 1976 e consegnate dopo il 31 ottobre 1976 ma prima dell'applicazione del codice GC;

l) circolare n. 340374 del 31 marzo 1970: la circolare del Ministero della marina mercantile n. 340374 del 31 marzo 1970, e successive modificazioni, recante norme provvisorie per il trasporto marittimo alla rinfusa di merci pericolose allo stato gassoso (comprese quelle derivanti dal petrolio);

m) decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1984: il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1984, n. 50, recante approvazione del regolamento per la costruzione e l'equipaggiamento delle navi adibite al trasporto di prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa e per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco dei prodotti stessi;

n) codice IBC: il codice internazionale per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, adottato dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO con risoluzione MEPC 19(22) del 5 dicembre 1985, e successive modificazioni;

o) codice BCH: il codice per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano prodotti chimici liquidi pericolosi alla rinfusa, adottato dal comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO con risoluzione MEPC 20(22) del 5 dicembre 1985, e successive modificazioni;

p) ICOF GC: il certificato di rispondenza al codice IGC;

q) COF GC: il certificato di rispondenza al codice GC o al codice per navi esistenti;

r) ICOF: il certificato di rispondenza al codice IBC;

s) COF: il certificato di rispondenza al codice BCH;

t) IPPC: il certificato attestante la rispondenza all'allegato II alla Marpol 73/78;

u) attestazione di idoneità: il certificato di rispondenza alla circolare n. 340374 del 31 marzo 1970;

v) raccomandatario marittimo: il soggetto di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135;

z) Marpol 73/78: la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modificazioni;

aa) allibo: il trasferimento di tutto o parte del carico da una nave all'altra, quando esse sono ormeggiate una accanto all'altra;

bb) navi nuove: navi la cui chiglia sia stata impostata il 1° luglio 1986 o posteriormente;

cc) navi esistenti: navi che non siano navi nuove;

dd) autorità portuale: gli enti di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

ee) piano di emergenza: un piano, sottoscritto dai comandanti delle due navi prima dell'inizio delle operazioni di allibo, che assegni al personale di bordo i compiti e le sequenze delle operazioni da compiere in caso di qualsiasi emergenza;

ff) informazioni tecniche: i dati principali relativi agli impianti connessi con la movimentazione del carico, le caratteristiche delle navi e le condizioni di carico e/o zavorramento delle navi prima di iniziare le operazioni di allibo;

gg) stiva: lo spazio racchiuso dalla struttura della nave nel quale è situato un sistema di contenimento del carico;

hh) spazio interbarriera: è lo spazio tra la barriera primaria e la barriera secondaria, che sia o meno completamente o parzialmente occupato da isolante o altro materiale;

ii) sistema di contenimento del carico: i depositi destinati a contenere i gas, inclusi, quando esistenti, la barriera primaria e quella secondaria, l'isolamento termico associato ad ogni spazio interposto e la struttura adiacente, se necessaria per il sostegno di questi elementi. Se la barriera secondaria è parte della struttura dello scafo, essa può essere una delimitazione della «stiva»;

ll) deposito del carico: l'involucro stagno ai liquidi progettato per essere il contenitore primario dei gas liquefatti, associato o meno all'isolamento e/o alle barriere secondarie;

mm) barriera primaria: l'elemento interno progettato per contenere il carico quando il sistema di contenimento del carico comprende due delimitazioni;

nn) barriera secondaria: l'elemento più esterno a tenuta di liquido di un sistema di contenimento del carico progettato per provvedere al temporaneo contenimento di qualsiasi prevedibile fuoriuscita del carico liquido attraverso la barriera primaria e per prevenire l'abbassamento della temperatura della struttura della nave fino ad un livello pericoloso;

oo) rappresentante del terminale: qualsiasi persona designata dal gestore del terminale che ha la responsabilità e l'autorità per sorvegliare i preparativi, lo svolgimento ed il completamento delle operazioni di carico o di scarico di una determinata nave effettuate presso il terminale.

Art. 3.

Vigilanza dell'autorità marittima

1. L'autorità marittima vigila, ai fini della sicurezza nave, sulle operazioni di imbarco/sbarco e trasferimento del carico, stabilendo le relative modalità tenuto conto delle condizioni locali, delle circostanze speciali.

2. La vigilanza antincendio è svolta secondo modalità disciplinate con ordinanza dell'autorità marittima, concordate con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di servizi di polizia doganale.

*Capo II**NORME PROVVISORIE PER IL TRASPORTO MARITTIMO
ALLA RINFUSA DI GAS*

Art. 4.

Gas ammessi al trasporto

1. I gas ammessi al trasporto alla rinfusa sono quelli elencati nei capitoli 19 del codice IGC, XIX del codice GC, XIX del codice per navi esistenti o nella circolare n. 340374 del 31 marzo 1970, come applicabile.

2. Per i gas non elencati nelle norme sopraccitate, gli interessati dovranno inoltrare apposita istanza all'amministrazione per le determinazioni di cui alle regole 1.1.6 del codice IGC, 1.7.2 del codice GC, 1.7.2 del codice per navi esistenti o di cui all'art. 1, comma 4, della circolare n. 340374 del 31 marzo 1970, come applicabile.

Art. 5.

Requisiti di idoneità delle navi gassiere

1. Alle navi nuove in navigazione internazionale si applicano le disposizioni di cui al capitolo VII - Parte C - della SOLAS (codice IGC).

2. Alle navi nuove in navigazione nazionale si applicano:

a) le disposizioni di cui alla circolare n. 340374 del 31 marzo 1970; o in alternativa,

b) le disposizioni di cui al comma 1.

3. Alle navi esistenti si applicano:

a) le disposizioni di cui alla circolare n. 340374 del 31 marzo 1970; o in alternativa,

b) le disposizioni di cui al codice GC o alla risoluzione A.329(IX) o al codice per navi esistenti, come applicabili.

4. Le navi che trasportano i prodotti elencati nel codice IGC, nel codice GC, nel codice per navi esistenti o nella circolare n. 340374 del 31 marzo 1970 e riportati quali inquinanti marini nel capitolo 17 del codice BC, devono rispondere anche alle norme di cui alla regola 5.3 dell'allegato II alla Marpol 73/78.

Art. 6.

Certificazioni

1. Le navi di cui all'art. 5, comma 1 e comma 2, lettera b), devono essere in possesso della seguente documentazione:

a) se trasportano prodotti elencati nel codice IGC: certificato ICOF GC;

b) se trasportano prodotti elencati nel codice IGC e riportati quali inquinanti nel capitolo 17 del codice IBC: certificato ICOF GC, certificato IPPC e il manuale di cui alla regola 5.3.5 dell'allegato II alla Marpol 73/78;

c) se trasportano esclusivamente prodotti elencati sia nel codice IGC sia nel codice IBC: certificato ICOF.

2. Le navi di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), e comma 3, devono essere in possesso della seguente documentazione:

a) se trasportano prodotti elencati nella circolare n. 340374 del 31 marzo 1970 o nel codice GC o nel codice per navi esistenti: attestazione di idoneità o certificato COF GC, come applicabile;

b) se trasportano prodotti elencati nella circolare n. 340374 del 31 marzo 1970 o nel codice GC o nel codice per navi esistenti, riportati quali inquinanti nel capitolo 17 del codice IBC: attestazione di idoneità o certificato COF GC, come applicabile, certificato IPPC e il manuale di cui alla regola 5.3.5 dell'allegato II alla Marpol 73/78;

c) se trasportano esclusivamente prodotti elencati sia nella circolare n. 340374 del 31 marzo 1970 o nel codice GC o nel codice per navi esistenti, come applicabile, sia nel capitolo 17 del codice IBC:

attestazione di idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1984 o certificato COF, per navi di bandiera nazionale;

attestazione di idoneità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1984 o, in alternativa, certificato COF e attestazione di rispondenza alle norme tecniche particolari di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 50 del 1984, per navi di bandiera estera.

3. I certificati di cui ai commi 1 e 2, con esclusione dell'attestazione di idoneità e dell'attestazione di rispondenza, devono essere rilasciati, per le navi di bandiera estera dall'amministrazione di bandiera o da un'organizzazione dalla stessa riconosciuta e per le navi nazionali dall'organismo tecnico.

4. L'attestazione di idoneità e l'attestazione di rispondenza sono rilasciate dall'organismo tecnico.

Art. 7.

Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco

1. Chi intende imbarcare, ovvero sbarcare, gas nei porti nazionali presenta istanza all'autorità marittima del porto di imbarco, ovvero di sbarco, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco dei gas, ivi indicati, ovvero la concessione del nulla osta allo sbarco degli stessi.

2. Prima dell'inizio delle operazioni dovranno essere concordate tra il comandante della nave ed il rappresentante del terminale le misure di sicurezza da adottare compilando appropriatamente la check-list di sicurezza terra-mare di cui all'allegato I.

Capo III

PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMBARCO ED IL NULLA OSTA ALLO SBARCO

Art. 8.

Domanda per l'autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave presenta all'autorità marittima, con almeno 24 ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della nave, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco. In sede locale l'autorità marittima può determinare tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.

2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.

3. L'istanza (allegato II) deve riferirsi alla totalità dei gas da imbarcare o sbarcare e deve indicare:

a) nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di costruzione ed abilitazione alla navigazione della nave;

b) data e ora di previsto arrivo della nave;

c) ormeggio previsto della nave in porto;

d) porto di destinazione o di provenienza della nave;

e) nome, numero UN e quantità di ogni gas da imbarcare o sbarcare, sulla base delle dichiarazioni fornite dal proprietario o dal caricatore.

4. All'istanza deve essere allegata la certificazione di cui all'art. 6 delle presenti norme. Tale certificazione può essere depositata in copia all'atto del primo arrivo della nave in porto.

5. Per i prodotti per i quali è prevista la stabilizzazione deve essere, altresì, allegato il certificato di stabilizzazione del prodotto rilasciato dal produttore, di cui alle regole 17.8 del codice IGC, 17.10 del codice GC o 17.8 del codice per navi esistenti, come applicabile, che attesti:

a) nome e quantitativo di agente stabilizzante aggiunto al carico;

b) data in cui l'agente stabilizzante è stato aggiunto al carico e durata normalmente prevista della sua efficacia;

c) eventuali limitazioni di temperatura che rendono inefficace l'agente stabilizzante;

d) azioni da intraprendere nel caso in cui la durata del viaggio ecceda l'efficace durata dell'agente stabilizzante.

6. L'autorità marittima — mediante l'esame della documentazione presentata — verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti norme, che la nave sia idonea al trasporto dei gas e che gli stessi siano ammessi al trasporto marittimo. In esito al predetto esame l'autorità marittima autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla osta allo sbarco (allegato II).

7. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo) che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave. L'autorità marittima può restituire l'autorizzazione o il nulla osta anche via facsimile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

8. Nei porti ove ha sede l'autorità portuale, l'autorità marittima provvederà ad inviare alla predetta autorità copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco, anche ai fini di quanto prescritto dagli articoli 6 e 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

9. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio. In sede locale l'autorità marittima regola l'espletamento eccezionale di tali pratiche al di fuori dell'orario di ufficio.

10. Al fine di accelerare le operazioni commerciali, qualora la documentazione a corredo dell'istanza sia completa, anche se la nave non è ancora in porto, l'autorità marittima rilascia l'autorizzazione all'imbarco e trasporto o il nulla osta allo sbarco.

11. Prima dell'inizio delle operazioni, a cura del raccomandatario marittimo, dovrà essere consegnata all'autorità marittima la documentazione di cui all'art. 7, comma 2.

12. La documentazione di cui ai commi 4, 5 e 11 può essere presentata in fotocopia — non autenticata — oppure inviata via facsimile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

13. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo status all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

Art. 9.

Documentazione ed istruzioni da tenere a bordo

1. Ai fini della sicurezza e della tutela della salute dei lavoratori marittimi, il comando di bordo delle navi di bandiera nazionale deve, in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, provvedere ad istruire opportunamente l'equipaggio in ordine ai rischi derivanti dalla tipologia di merce pericolosa di volta in volta trasportata ed alla particolare azione da svolgere in caso di emergenza. Ove si tratti di trasporto di merci pericolose che possono esercitare un'azione nociva per l'organismo umano, l'equipaggio deve essere anche istruito in ordine alle norme di pronto soccorso ed all'uso dei dispositivi di protezione individuale, secondo quanto indicato nel documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271.

2. Le istruzioni di cui al comma 1 sono affisse all'albo della nave.

3. Le navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa devono essere in possesso:

a) del codice IGC, del codice GC, del codice per navi esistenti o della circolare n. 340374 del 31 marzo 1970, come applicabile;

b) della guida medica per il pronto soccorso in caso di incidenti che coinvolgono merci pericolose - Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods - MFAG;

c) delle informazioni al comandante di cui alla regola 15.2 rispettivamente del codice IGC, del codice GC o del codice per navi esistenti, come applicabile, vistate per l'approvazione, per le navi di bandiera estera dall'Amministrazione di bandiera o da un'organizzazione dalla stessa riconosciuta e per le navi nazionali dall'organismo tecnico;

d) delle informazioni relative al carico di cui alla regola 18.1.1 rispettivamente del codice IGC, del codice GC o del codice per navi esistenti, come applicabile;

e) del certificato di stabilizzazione, quando richiesto, di cui all'art. 8, comma 5.

Capo IV

OPERAZIONI DI ALLIBO

Art. 10.

Idoneità delle navi

1. Il trasferimento da una nave all'altra di gas può essere effettuato soltanto tra navi in possesso della certificazione prevista dagli articoli 6, 8, comma 5, e 9.

Art. 11.

Gas ammessi

1. Sono ammessi al trasferimento da una nave all'altra i seguenti gas, inclusi nei certificati di sicurezza di entrambe le navi:

ammoniaca;
butadiene;
butano;
butilene;
cloruro di etile;
cloruro di vinile;
etano;
etilene;
isobutano;
metano;
miscele butano-propano;
propano;
propilene.

2. Qualora si presenti la necessità di effettuare il trasferimento di prodotti diversi da quelli sopracitati, gli interessati dovranno inoltrare domanda al Ministero dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 12.

Richiesta di autorizzazione

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo della nave che intende effettuare l'allibo di uno o più gas inclusi nella certificazione della nave, deve presentare all'autorità marittima competente, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'operazione, istanza in duplice copia in bollo. Analoga istanza deve essere presentata dal raccomandatario marittimo della nave sulla quale verrà trasferito il gas. In sede locale l'autorità marittima può determinare tempi inferiori per la presentazione dell'istanza, in relazione a particolari esigenze di traffico.

2. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa all'autorità marittima via facsimile, via posta elettronica od altro mezzo riconosciuto.

3. Le istanze (allegato III) devono riferirsi alla totalità dei gas da trasferire e devono indicare:

a) nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di costruzione ed abilitazione alla navigazione della nave;

b) data e ora di previsto arrivo della nave;

c) porto di destinazione o di provenienza della nave;

d) specchio acqueo in cui si intendono effettuare le operazioni di allibo;

e) nome, numero UN e quantità di ogni gas da trasferire, sulla base delle dichiarazioni fornite dal proprietario o dal caricatore;

f) l'ufficiale responsabile delle operazioni di allibo.

4. Le istanze devono essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificazione di cui all'art. 6, in corso di validità, dalla quale risulti che le navi sono abilitate ad effettuare il trasporto di gas;

b) informazioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) di entrambe le navi, firmate dai rispettivi comandanti (allegato IV);

c) dichiarazioni dei comandanti di entrambe le navi, nelle quali si attesti che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari citati all'art. 22;

d) certificati di cui all'art. 8, comma 5.

5. Prima dell'inizio delle operazioni, a cura dell'agente marittimo raccomandatorio della nave che intende effettuare l'allibo, dovrà essere consegnata all'autorità marittima copia del piano di emergenza previsto dall'art. 2, comma 1, lettera ee).

6. L'autorità marittima, esaminata la documentazione di cui ai commi 3, 4 e 5, ed espletati gli accertamenti ritenuti opportuni, autorizza le operazioni di accosto e di allibo (allegato III).

7. Le autorizzazioni sono restituite ai richiedenti (armatore o raccomandatorio marittimo) che provvederanno per la consegna delle stesse ai comandanti delle navi. L'autorità marittima può restituire le autorizzazioni anche via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

8. La documentazione di cui ai commi 4 e 5 può essere presentata in fotocopia, non autenticata, oppure inviata via fac-simile, posta elettronica o altro mezzo riconosciuto.

9. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in caratteri in stampatello, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo *status* all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.

Art. 13.

Equivalenza

1. L'autorità marittima può accettare soluzioni alternative rispetto a quelle previste dalle presenti norme, quando le soluzioni stesse, sentiti gli organismi tecnici delle navi interessate, siano ritenute equivalenti.

Art. 14.

Comunicazioni tra le navi

1. Al fine di evitare incomprensioni, le comunicazioni tra le due navi devono essere effettuate in una lingua precedentemente concordata, usando termini tecnici internazionalmente noti. Allo scopo può essere impie-

gato l'IMO Standard Marine Communication Phrases pubblicato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO).

2. Appena possibile, le due navi devono stabilire contatti via radio per concordare le operazioni connesse con il trasferimento del carico.

Art. 15.

Trasmissioni radio

1. Qualora l'allibo interessi gas che siano anche infiammabili, le trasmissioni devono essere effettuate soltanto sulle altissime frequenze, da antenna sistemata in posizione opportuna, alla potenza di 10 watt o inferiore. Prima di iniziare l'allibo, i comandanti delle due navi devono prendere accordi con l'autorità marittima per l'eventuale trasmissione da effettuare in caso di urgenti comunicazioni: tale trasmissione deve avvenire in modo che non investa zone rese pericolose per la presenza di gas.

Art. 16.

Radar^()*

1. Durante l'allibo dei gas che siano anche infiammabili, non devono essere impiegati radar con lunghezza d'onda di 10 cm; radar con lunghezza d'onda di 3 cm possono essere impiegati soltanto per distanze superiori a 10 metri.

Art. 17.

Avvicinamento, ormeggio e disormeggio

1. Le manovre di avvicinamento, ormeggio e disormeggio delle navi devono essere effettuate in osservanza delle pertinenti norme del regolamento internazionale del 1972 per pervenire gli abbordi in mare, a cura e sotto la responsabilità dei comandanti delle navi e con le modalità da essi concordate. Nel caso che i contatti radio vengano interrotti, le manovre devono essere sospese fino a quando tali contatti siano stati ripristinati.

2. Gli ufficiali addetti a tali manovre devono essere dotati di ricetrasmittitori portatili aventi le caratteristiche di sicurezza richieste per operare in spazi pericolosi per la presenza di gas o di vapori infiammabili. A bordo di ciascuna nave deve essere disponibile almeno un ricetrasmittitore portatile di riserva.

3. L'allibo deve essere effettuato nella zona indicata dall'autorità marittima.

4. Il tipo, il numero e la posizione dei parabordi da sistemare per le operazioni di ormeggio sono scelti dai comandanti delle due navi.

(*) Si fa riferimento alle linee guida di cui alla International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), come emendata.

Art. 18.

Protezione catodica dello scafo

1. Nel caso che le navi siano dotate di un sistema di protezione catodica dello scafo a corrente impressa, tale sistema deve essere posto fuori servizio per tutta la durata delle operazioni di allibo.

Art. 19.

Impianto elettrico

1. Prima di iniziare le operazioni di allibo e periodicamente nel corso delle stesse, deve essere controllato lo stato di isolamento dell'impianto elettrico. Qualora tale dispositivo segnali una situazione anomala, deve essere immediatamente individuato il circuito in dispersione e lo stesso deve essere isolato.

Art. 20.

Modalità di trasferimento del carico

1. Le modalità di trasferimento del carico devono essere preventivamente concordate dai comandanti delle navi sulla base delle informazioni tecniche citate all'art. 2, comma 1, lettera ff) tenendo conto, tra l'altro, delle variazioni delle condizioni di assetto, di immersione e di stabilità di entrambe le navi nel corso dell'allibo, nonché delle eventuali specifiche disposizioni dell'autorità marittima.

2. La distanza massima a cui verranno a trovarsi i terminali dei collettori di carica e di scarica delle due navi, deve essere verificata con particolare cura al fine di evitare la scelta di manichette o bracci di carico di lunghezza inadeguata.

3. Il collegamento delle manichette o dei bracci di carico ai terminali dei collettori di carica e di scarica delle due navi, deve essere effettuato dopo che gli ufficiali responsabili abbiano accertato che le navi stesse siano ormeggiate tra di loro in posizione tale che le flange dei suddetti terminali non abbiano, per quanto tecnicamente possibile, una differenza di allineamento sul piano trasversale.

4. Le manichette devono essere adeguatamente sostenute per evitare sfregamenti e curvature eccessive. Deve, inoltre, essere accertato l'isolamento elettrico di tutti i cavi di ormeggio, delle manichette o dei bracci di trasferimento del carico, nonché di altri mezzi di collegamento tra le due navi.

5. Nel caso di utilizzo di bracci di carico, il sistema di ormeggio deve essere dimensionato in modo tale che i movimenti relativi tra le due unità, ormeggiate nelle condizioni ambientali previste, siano compatibili con la flessibilità dei bracci di carico utilizzati.

6. Durante l'allibo devono essere osservate tutte le precauzioni da adottare per le normali operazioni di carica e di scarica. In particolare:

a) devono essere tenute chiuse tutte le porte, portelloni e prese d'aria dei locali alloggio, ad eccezione di quelle espressamente autorizzate dal comandante. Nessuna porta di comunicazione con il ponte di coperta deve restare aperta;

b) le cucine a fiamma aperta devono essere spente;

c) devono essere disattivati tutti gli impianti di soffiatura dei fasci tubieri delle caldaie;

d) l'allibo deve essere effettuato in modo da evitare l'apertura delle valvole di sicurezza dei serbatoi;

e) qualora si presenti un'emergenza di qualsiasi genere, le operazioni di allibo devono essere immediatamente sospese e deve essere informata l'autorità marittima;

f) le operazioni di allibo devono essere sospese anche nel caso che si verifichi un accumulo di gas sul ponte delle navi e nel caso di temporali con atmosfera saturata di elettricità statica.

Art. 21.

Completamento delle operazioni di allibo

1. Al termine delle operazioni di allibo, le manichette possono essere scollegate soltanto quando siano state completamente drenate.

2. I comandanti delle navi devono comunicare all'autorità marittima il completamento delle operazioni di allibo.

Art. 22.

Controlli preliminari

1. Prima di iniziare le operazioni di allibo, i comandanti devono accertare che sulla propria nave i sotto indicati impianti o sistemazioni siano in buono stato e funzionanti:

a) impianti di ventilazione dei locali pompe e compressori, locali contenenti i relativi motori, sale di controllo del carico (se esistenti) e altri locali con sistemazioni o equipaggiamenti connessi con le operazioni di allibo;

b) impianto fisso e apparecchi portatili di rilevazione gas;

c) comandi a distanza delle valvole a rapida chiusura sui duomi dei serbatoi, ove previsti, e sui terminali dei collettori di carica e di scarica;

d) dispositivi per il controllo della temperatura, della pressione e di sondaggio dei serbatoi;

e) impianto di refrigerazione;

f) stive, quali definite all'art. 2, comma 1, lettera gg), (escluse quelle che contengono i serbatoi in pressione) e spazi interbarriera in atmosfera di gas inerte con tenore di ossigeno inferiore all'1%. Tale controllo si riferisce esclusivamente alla nave che cede il carico;

g) serbatoi della nave che riceve il carico in atmosfera di gas inerte o in atmosfera costituita dallo stesso gas che deve ricevere o da gas con esso compatibile;

h) linee incendio in coperta, con relative manichette ed idranti;

i) impianti fissi di estinzione incendio;

l) stato di isolamento dell'impianto elettrico, nonché dei vari collegamenti tra le navi;

m) sistemazione, in prossimità dei terminali dei collettori di carica e di scarica, di due manichette pronte all'uso con relativo boccalino a doppio uso, collegate all'impianto idrico antincendio e di due estintori portatili a polvere;

n) mezzi di protezione individuali prescritti dalle norme vigenti;

o) manichette da impiegare per l'allibio (la pressatura delle manichette da impiegare per l'allibio deve essere effettuata a 1,5 volte la pressione di esercizio. La data di esecuzione della pressatura non deve essere anteriore a quindici giorni dalla data di effettuazione delle operazioni di allibio, a meno che le stesse siano effettuate ad intervalli di tempo inferiori ad un mese. In tal caso, la pressatura a 1,5 volte la pressione di esercizio può essere effettuata ogni sei mesi. L'effettuazione della pressatura deve essere annotata sul giornale di bordo. Le manichette devono essere regolarmente ispezionate dal comando di bordo per accertare eventuali danneggiamenti o deterioramenti. Dopo l'impiego devono essere accuratamente drenate);

p) cavi di rimorchio, posizionati in modo da permettere un rapido aggancio in caso di emergenza;

q) tipo, numero e posizione dei parabordi da sistemare;

r) nave pronta a muoversi con i propri mezzi.

Art. 23.

Manichette per il trasferimento del carico

1. Le manichette da impiegare per l'allibio devono essere omologate e collaudate dall'organismo tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.). I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) massima pressione di esercizio;
- b) minima temperatura di esercizio;
- c) prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
- d) data e pressione di collaudo;
- e) organismo che ha effettuato il collaudo.

2. I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange.

3. Le manichette di acciaio inossidabile sono idonee per tutti i gas liquefatti elencati all'art. 11, a condizione che siano collaudate da uno degli organismi citati al comma 1 del presente articolo.

Art. 24.

Bracci per il trasferimento del carico

1. I bracci di carico da impiegare per l'allibio devono essere collaudati dall'organismo tecnico o da un altro registro di classificazione aderente all'International Association Classification Societies (I.A.C.S.). I relativi certificati, copia dei quali deve essere conservata a bordo, devono contenere le seguenti informazioni:

- a) massima pressione di esercizio;
- b) minima pressione di esercizio;
- c) massima temperatura di esercizio;
- d) minima temperatura di esercizio;
- e) inviluppo di tutte le posizioni di esercizio della flangia di connessione del braccio di carico, inclusi i limiti di allarme;
- f) rapporto sugli sforzi nelle diverse condizioni di carico;
- g) massima velocità del vento ammissibile per l'esercizio;

h) certificati dei seguenti test:

- 1) test di bilanciamento;
- 2) test di connessione/sconnessione rapida;
- 3) test del sistema di rilascio in emergenza (se presente);
- 4) test dei circuiti idraulici pressati a 1,5 volte la pressione di progetto.

2. La flangia di rapida connessione/sconnessione deve essere costruita in accordo ad uno standard riconosciuto.

Art. 25.

Abrogazioni

1. Le norme di cui al decreto del Ministro della marina mercantile 3 maggio 1984, relativamente alla disciplina degli allibi di gas compressi, gas liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti sotto pressione e miscele di gas, sono sostituite dalle norme di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2007

*Il Comandante generale
Amm. Isp. Capo (CP)
POLLASTRINI*

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 7, comma 2)

CHECK-LIST DI SICUREZZA TERRA - MARE
SHIP/SHORE SAFETY CHECK-LIST

Nome nave _____
Ship's name

Ormeggio _____
Berth

Data di arrivo _____
Date of Arrival

Porto _____
Port

Ora di arrivo _____
Time of Arrival

Istruzioni per la compilazione
Instructions for completion

Per operare in sicurezza si richiede che tutte le risposte siano affermative vistando (Ö) l'apposita casella. In caso contrario, specificare i motivi e le precauzioni concordate tra la nave e il terminal. Qualora una domanda non fosse pertinente fornire una spiegazione nella colonna "Note".

The safety of operations requires that all question should be answered affirmatively by clearly ticking (Ö) the appropriate box. If an affirmative answer is not possible, the reason should be given and agreement reached upon appropriate precautions to be taken between the ship and the terminal. Where any question is considered to be not applicable, then a note to that affect should be inserted in the remarks column.

Una casella presente nella colonna Nave (o in quella Terminal) indica che il controllo deve essere effettuato ad opera della stessa.

A box in the columns "ship" and "terminal" indicates that checks should be carried out by the party concerned.

La presenza delle lettere **A**, **P** o **R** nella colonna "Codice" indica:

A - indicare per iscritto nella colonna Note di questa check-list (o in un modello concordato) qualsiasi procedura o precauzione. In ogni caso è richiesto il visto di entrambe le parti interessate.

P - in caso di risposta negativa le operazioni non possono essere condotte senza il permesso dell'autorità marittima.

R - indica le voci che vanno ricontrollate ad intervalli di tempo non superiori a quanto indicato nella dichiarazione.

*The presence of the letters **A**, **P** or **R** in the column "Code" indicates the following:*

A - any referenced procedures and agreements should be in writing in the remarks column of this check-list or other mutually acceptable form. In either case, the signature of both parties should be required.

P - in the case of a negative answer the operation should not be carried out without the permission of the Port Authority.

R - indicates items to be rechecked at intervals not exceeding that agreed in the declaration.

Generale
General

		nave	terminal	codice	Note
1	Esiste un via di accesso sicura tra nave e banchina. <i>There is safe access between the ship and shore.</i>	☐	☐	R	
2	La nave è ormeggiata in sicurezza. <i>The ship is securely moored.</i>	☐	☐	R	
3	Il sistema di comunicazione concordato tra la nave e il terminal è operativo. <i>The agreed ship/shore communication system is operative.</i>	☐	☐	AR	Tipo di sistema: System Sistema ausiliario: Backup System
4	Il cavo del dispositivo del rimorchio di emergenza è correttamente armato e posizionato. <i>Emergency towing-off pennants are correctly rigged and positioned.</i>	☐	☐	R	
5	Le manichette e le apparecchiature antincendio a bordo e a terra sono approntate per l'uso immediato. <i>The ship's fire hoses and fire-fighting equipment are positioned and ready for immediate use.</i>	☐		R	
6	Le apparecchiature antincendio del terminal sono approntate per un uso immediato. <i>The terminal's fire-fighting equipment is positioned and ready for immediate use.</i>		☐	R	
7	Le manichette del carico e combustibile, le tubolature e i collettori della nave sono in buone condizioni, collegate correttamente e adatte all'uso. <i>The ship's cargo and bunker hoses, pipelines and manifolds are in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended.</i>	☐			
8	Il terminal ha le manichette o i bracci del carico e del combustibile in buone condizioni, collegate correttamente e adatte all'uso. <i>The terminal's cargo and bunker hoses or arms are in good condition, properly rigged and appropriate for the service intended.</i>		☐		
9	Il sistema di trasferimento del carico è adeguatamente isolato e svuotato in modo da permettere la rimozione sicura delle flange cieche prima del collegamento. <i>The cargo transfer system is sufficiently isolated and drained to allow safe removal of blank flanges prior to connection.</i>	☐	☐		
10	A bordo, le ghiotte e gli ombrinali sono chiusi e le vasche di raccolta sono correttamente posizionate e svuotate. <i>Scuppers and save-alls on board are effectively plugged and drip trays are in position and empty.</i>	☐		R	
11	È stato predisposto il controllo continuo degli ombrinali temporaneamente aperti. <i>Temporarily removed scupper plugs will be constantly monitored.</i>	☐		R	
12	I dispositivi di raccolta e di contenimento sono utilizzati correttamente. <i>Shore spill containment and sumps are correctly managed.</i>	☐		R	
13	Le linee di carico e bunkeraggio della nave non utilizzate sono messe in sicurezza attraverso l'utilizzo di flange cieche adeguatamente imbullonate. <i>The ship's unused cargo and bunker connections are properly secured with blank flanges fully bolted.</i>	☐			

14	Le linee di carico e bunkeraggio del terminal non utilizzate sono messe in sicurezza attraverso l'utilizzo di flange cieche adeguatamente imbullonate. <i>The terminal's unused cargo and bunker connections are properly secured with blank flanges fully bolted.</i>		」		
15	Tutti i portelli delle casse di carico della nave sono chiusi. <i>All cargo, ballast and bunker tank lids are closed.</i>	☐			
16	Le valvole di presa a mare e quelle di scarico fuoribordo non utilizzate sono chiuse. <i>Sea and overboard discharge valves, when not in use, are closed and visibly secured.</i>	☐			
17	Tutte le porte esterne, i portelli, gli oblò e la sfinestratura degli alloggi, delle cale e dei locali macchina sono chiusi. È possibile aprire gli sfoghi per la ventilazione del locale apparato motore. <i>All external doors, ports and windows in the accommodation, stores and machinery spaces are closed. Engine room vents may be open.</i>	☐		R	
18	I piani antincendio della nave sono collocati all'esterno. <i>The ship's emergency fire control plans are located externally.</i>	☐			Posizione: Location
19	La nave è in grado di muovere con i propri mezzi. <i>The ship is ready to move under its own power.</i>	☐		PR	
20	È stato predisposto dal bordo un efficace controllo dalla plancia. È stata altresì predisposta un'adeguata sorveglianza delle operazioni svolte sia sul terminal che sulla nave. <i>There is an effective deck watch in attendance on board and adequate supervision of operations on the ship and in the terminal.</i>	☐	☐	R	
21	Vi è sufficiente personale a bordo e a terra per fronteggiare un'eventuale emergenza. <i>There are sufficient personnel on board and ashore to deal with an emergency.</i>	☐	☐	R	
22	Sono state stabilite procedure comuni relative a imbarco/sbarco del carico, del combustibile e della zavorra. <i>The procedures for cargo, bunker and ballast handling have been agreed.</i>	」	」	AR	
23	I segnali e la procedura di interruzione delle operazioni, da usarsi in caso di emergenza sia da parte del bordo che del terminal, sono stati spiegati e compresi. <i>The emergency signal and shutdown procedure to be used by the ship and shore have been explained and understood.</i>	☐	☐	A	
24	Sono state scambiate le dovute informazioni per il trasferimento del carico contenute nelle <i>Material Safety Data Sheets</i> (MSDS). <i>Material Safety Data Sheets (MSDS) for the cargo transfer have been exchanged where requested.</i>	☐	☐	PR	
25	I rischi relativi alle sostanze tossiche presenti nel carico che dovrà essere maneggiato sono conosciuti e ben chiari. <i>The hazards associated with toxic substances in the cargo being handled have been identified and understood.</i>	☐	☐		Contenuti di H2S: H2S Content Contenuti di Benzene: Benzene Content

26	Il bordo e il terminal dispongono di un attacco standard internazionale antincendio. <i>An International Shore Fire Connection has been provided.</i>	☒	☒		
27	Sono state definite le condizioni alle quali dovranno essere interrotte le operazioni. <i>The requirements for closed operations have been agreed.</i>	☒	☒	R	
28	I dispositivi di allarme per il sovraccarico, dove presenti, sono operativi ed adeguatamente testati. <i>Independent high level alarms, if fitted, are operational and have been tested.</i>	☒		AR	
29	Sono presenti adeguati sistemi di isolamento elettrico nel collegamento tra la nave e terminal. <i>Adequate electrical insulating means are in place in the ship/shore connection.</i>		☒	AR	
30	Le linee di carico del terminal sono dotate di valvole di non ritorno. Oppure sono state predisposte procedure atte ad impedire il retro-flusso del carico. <i>Shore lines are fitted with a non-return valve, or procedures to avoid back filling have been discussed.</i>		☒	PR	
31	Sono state individuate opportuni locali e aree per i fumatori e vengono osservate le norme sul divieto di fumare. <i>Smoking rooms have been identified and smoking requirements are being observed.</i>	☒	☒	AR	Aree fumatori individuate: <i>Nominated smoking rooms</i>
32	Vengono rispettate le norme sull'uso di fiamme libere. <i>Naked light regulations are being observed.</i>	☒	☒	AR	
33	Le disposizioni relative all'uso di telefoni, telefoni cellulari e cerca-persone sia del bordo che del terminal vengono rispettate. <i>Ship/shore telephones, mobile phones and pager requirements are being observed.</i>	☒	☒	AR	
34	Le torce portatili sono di tipo approvato. <i>Hand torches (flashlights) are of an approved type.</i>	☒	☒		
35	I ricetrasmittitori fissi VHF/UHF e l'apparato AIS sono disalimentati oppure mantenuti nell'appropriata modalità di alimentazione. <i>Fixed VHF/UHF transceivers and AIS equipment are on the correct power mode or switched off.</i>	☒			
36	Le radio portatili VHF/UHF sono di tipo approvato. <i>Portable VHF/UHF transceivers are of an approved type.</i>	☒	☒		
37	Le antenne radio di bordo hanno gli appropriati collegamenti a massa e i radar sono stati spenti. <i>The ship's main radio transmitter aerials are earthed and radars are switched off.</i>	☒			
38	Nelle aree soggette a rischi, le apparecchiature elettriche portatili sono state scollegate. <i>Electric cables to portable electrical equipment within the hazardous area are disconnected from power.</i>	☒	☒		
39	Sono stati disinseriti i condizionatori d'aria del tipo a finestra. <i>Window type air conditioning units are disconnected.</i>	☒			
40	I locali equipaggio sono mantenuti ad una pressione atmosferica positiva. Sono state chiuse le prese d'aria dei condizionatori che possano causare l'ingresso di vapori del carico. <i>Positive pressure is being maintained inside the accommodation, and air conditioning intakes, which may permit the entry of cargo vapours, are closed.</i>	☒			

41	Sono stati presi provvedimenti per assicurare una sufficiente ventilazione meccanica alla sala pompe. <i>Measures have been taken to ensure sufficient mechanical ventilation in the pumproom.</i>	☐		R	
42	È prevista una via di fuga di emergenza. <i>There is provision for an emergency escape.</i>	☐	☐		
43	Sono stati definite le condizioni atmosferiche limite nelle quali è possibile lo svolgimento delle operazioni di carico, scarico e allibo. <i>The maximum wind and swell criteria for operations have been agreed.</i>	☐	☐	A	Arresto carico alle: <i>Stop cargo at</i> Disconnessione alle: <i>Disconnect at</i> Disormeggio alle: <i>Unberth at</i>
44	Qualora necessario, gli addetti responsabili alla sicurezza della nave e del terminal hanno concordato l'applicazione delle procedure previste in ambito di security. <i>Security protocols have been agreed between the Ship Security Officer and the Port Facility Security Officer, if appropriate.</i>	☐	☐	A	
45	Qualora necessario, sono state stabilite le procedure e le modalità per la ricezione di azoto dal terminal atto ad inertizzare o bonificare le cisterne e le linee di carico della nave. <i>Where appropriate, procedures have been agreed for receiving nitrogen supplied from shore, either for inerting or purging ship's tanks, or for line clearing into the ship.</i>	☐	☐	AP	

Gas liquefatti alla rinfusa *Bulk Liquefied Gases*

		nave	terminal	codice	note
1	Sono disponibili le <i>Material Safety Data Sheet</i> (MSDS) con le informazioni e i dati necessari ad una sicura trattazione del carico. <i>Material Safety Data Sheets are available giving the necessary data for the safe handling of the cargo.</i>	☐	☐		
2	Qualora sia opportuno per una sicura manipolazione del carico, sono disponibili i certificati forniti dal fabbricante contenenti i dati relativi agli agenti stabilizzanti. <i>A manufacturer's inhibition certificate, where applicable, has been provided.</i>	☐	☐	P	
3	Il sistema di nebulizzazione dell'acqua è predisposto per un uso immediato. <i>The water spray system is ready for immediate use.</i>	☐	☐		
4	Sono disponibili sufficienti ed appropriati equipaggiamenti di emergenza (compresi gli autorespiratori portatili) ed indumenti protettivi, pronti per un uso immediato. <i>There is sufficient suitable protective equipment (including self-contained breathing apparatus) and protective clothing ready for immediate use.</i>	☐	☐		
5	Tutte le stive e gli spazi interbarriera sono stati adeguatamente inertizzati o riempiti con aria secca come previsto. <i>Hold and inter-barrier spaces are properly inerted or filled with dry air, as required.</i>	☐			
6	Tutte le valvole con controllate a distanza sono efficienti e pronte all'uso. <i>All remote control valves are in working order.</i>	☐	☐		

7	Le pompe e i compressori interessati al carico sono efficienti ed in buone condizioni, e la massima pressione operativa è stata stabilita tra nave e terminal. <i>The required cargo pumps and compressors are in good order, and the maximum working pressures have been agreed between ship and shore.</i>	☐	☐	A	
8	Gli impianti per i passaggi di stato liquido/gassoso è efficiente ed in buone condizioni. <i>Re-liquefaction or boil-off control equipment is in good order.</i>	☐	☐		
9	Gli impianti di rilevazione dei gas sono stati appropriatamente predisposti per il carico. Sono stati tarati, ispezionati e provati, e sono in buone condizioni. <i>The gas detection equipment has been properly set for the cargo, is calibrated, has been tested and inspected and is in good order.</i>	☐	☐		
10	I sistemi di controllo e di allarme del livello del carico sono stati correttamente regolati e sono in buone condizioni. <i>Cargo system gauges and alarms are correctly set and in good order.</i>	☐	☐		
11	I sistemi arresto di emergenza sono stati provati e funzionano correttamente. <i>Emergency shutdown systems have been tested and are working properly.</i>	☐	☐		
12	Il bordo e il terminal si sono vicendevolmente scambiati tutti i dati tecnici relativi alla velocità di chiusura delle valvole ESD, delle valvole automatiche e di altri dispositivi simili. <i>Ship and shore have informed each other of the closing rate of ESD valves, automatic valves or similar devices.</i>	☐	☐	A	Nave: Ship Terminal: Shore
13	Sono state scambiate tra nave e terminal le informazioni relative alla minima/massima pressione/temperatura del carico. <i>Information has been exchanged between ship and shore on the maximum/minimum temperatures/pressures of the cargo to be handled.</i>	☐	☐	A	
14	Tutte le cisterne del carico sono monitorate, per tutta la durata delle operazioni, da un sistema che impedisca il sovra-riempimento. <i>Cargo tanks are protected against inadvertent overfilling at all times while any cargo operations are in progress.</i>	☐	☐		
15	I locali compressori sono adeguatamente ventilati. E quelli contenenti motori elettrici sono adeguatamente pressurizzati e dispongono di un sistema di allarme efficiente. <i>The compressor room is properly ventilated, the electrical motor room is properly pressurised and the alarm system is working.</i>	☐	☐		
16	Le valvole di sicurezza delle cisterne del carico sono state tarate correttamente e il valore di regolazione è mostrato chiaramente e visibilmente. (Registrazione i valori nella tabella seguente) <i>Cargo tank relief valves are set correctly and actual relief valve settings are clearly and visibly displayed. (Record settings below.)</i>	☐	☐		

Cisterna n. 1 Tank No 1		Cisterna n. 5 Tank No 5		Cisterna n. 8 Tank No 8	
Cisterna n. 2 Tank No 2		Cisterna n. 6 Tank No 6		Cisterna n. 9 Tank No 9	
Cisterna n. 3 Tank No 3		Cisterna n. 7 Tank No 7		Cisterna n. 10 Tank No 10	
Cisterna n. 4 Tank No 4					

DICHIARAZIONE DECLARATION

I sottoscritti hanno controllato, dove previsto unitamente, le voci di questa check-list e hanno controllato che le risposte fornite siano corrette, secondo la loro migliore conoscenza:

We the undersigned have checked, where appropriate jointly, the items on this check list and have satisfied ourselves that the entries we have made are correct to the best of our knowledge:

Hanno inoltre preso tutti i provvedimenti al fine di effettuare controlli ripetuti come previsto dalle voci contrassegnate con la lettera "R" nella colonna "codice", che devono essere ricontrollate ad intervalli non superiori alle _____ ore.

We have also made arrangements to carry out repetitive checks as necessary and agreed that those items with the letter "R" in the column "Code" should be re-checked at intervals not exceeding _____ hours.

Per la nave:
For ship

Per il terminal:
For shore

Nome:
Name

Nome:
Name

Grado:
Rank

Posizione:
Position:

Firma:
Signature

Firma:
Signature

Data:
Date

Ora
Time

ALLEGATO II
(previsto dall'art. 8, commi 3 e 6)

Alla
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
Guardia costiera di ;

Il sottoscritto con sede in
via tel. fax
armatore/raccomandatario marittimo della nave
n. IMO bandiera TSL(GT)
data di impostazione chiglia/consegna/contratto di costruzione
abilitata a navigazione
ETA ormeggio
porto di destinazione/provenienza

Chiede

l'autorizzazione all'imbarco e trasporto/il nulla osta allo sbarco
sulla/dalla predetta nave dei seguenti gas:

- 1)
- 2)
- 3)

Dichiara

che sulla base delle dichiarazioni ricevute:

- sono state prese idonee misure per evitare i fenomeni che rendono instabili i gas da imbarcare;
- la nave si trova nelle condizioni richieste per effettuare il trasporto conformemente alle norme del decreto
- i servizi di emergenza sono in perfetta efficienza.

Allega:

Copia dei certificati prescritti dall'art. 6 del succitato decreto:
.....
Certificato di stabilizzazione dei seguenti prodotti:
Si riserva di allegare in visione (prima dell'inizio delle operazioni di carico/scarico):
copia della check list di sicurezza terra-mare di cui all'art. 7, comma 2, del succitato decreto.

Data

(Nome, cognome e firma)

..... Guardia
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
costiera di ;

Vista:

La sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
La SOLAS '74 e le disposizioni di cui al decreto n. ;
Si autorizza l'imbarco ed il trasporto/nulla osta allo sbarco dei gas sopra indicati alle seguenti condizioni:
le operazioni di imbarco-sbarco debbono avvenire sotto il controllo del comandante e di un ufficiale di sua fiducia nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
Data

(Timbro e firma)

ALLEGATO III
(previsto dall'art. 12, commi 3 e 6)

Alla
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
Guardia costiera di ;

Il sottoscritto con sede in
via tel. fax
armatore/raccomandatario marittimo della nave
n. IMO bandiera TSL(GT)
data di impostazione chiglia/consegna/contratto di costruzione
abilitata a navigazione
ETA porto di destinazione/
provenienza

Chiede

l'autorizzazione ad effettuare operazioni di allibo dei seguenti gas
destinati sulla/provenienti dalla nave
nello specchio acqueo:

- 1)
- 2)
- 3)

Dichiara:

- che sulla base delle dichiarazioni ricevute:
- sono state prese idonee misure per evitare i fenomeni che rendono instabili i gas da trasferire;
- la nave si trova nelle condizioni richieste per le operazioni di allibo conformemente alle norme del decreto
- i servizi di emergenza sono in perfetta efficienza;
- l'ufficiale responsabile delle operazioni di allibo è

Allega:

Copia dei certificati prescritti dall'art. 6 del succitato decreto:
.....
Informazioni tecniche di cui all'art. 2, comma 1, lettera ff) del succitato decreto firmate dal comandante della nave;
Certificato di stabilizzazione dei seguenti prodotti: ;
Dichiarazione del comandante della nave attestante che sono stati effettuati con buon esito i controlli preliminari di cui all'art. 22 del succitato decreto.

Si riserva di allegare (prima dell'inizio delle operazioni di allibo):
copia del piano di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera ee) del succitato decreto.

Data

(Nome, cognome e firma)

..... Guardia
(Capitaneria di porto/ufficio circondariale/locale marittimo)
costiera di ;

Vista:

La sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
La SOLAS '74 e le disposizioni di cui al decreto n. ;
Si autorizza l'accosto e l'allibo dei gas sopraindicati alle seguenti condizioni:
le operazioni di allibo debbono avvenire sotto il controllo del comandante e dell'ufficiale responsabile designato nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
il comandante e l'ufficiale responsabile devono attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico-sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
Data

(Timbro e firma)

ALLEGATO IV
(previsto dall'art. 12, comma 4, lettera b)

Nome della nave (Ship's name)	Nominativo internazionale (Distinctive letter)	Capacità totale dei serbatoi 100% (100% cargo tanks total capacity)	Max. pressione ammissibile (Max allowable pressure)	Min. temperatura ammissibile (Min. allowable temperature)
Registro di class. (Classed with)				

Armatore:
(Owner)

Bandiera:
(Flag)

Compartimento:
(Port of registry)

N. persone equipaggio:
(Crew number)

Lunghezza fuori tutto:
(Length overall)

Larghezza:
(Breadth)

Immersione prima dell'allibo:
(Draft before cargo transfer)

Immersione dopo l'allibo:
(Draft after cargo transfer)

N. motori principali e tipo:
(Main engine number and type)

Potenza in CV:
(HP power)

Velocità a pieno carico:
(Full cargo speed)

Elica direzionale:
(Bow thruster)

Verricelli per ancoraggio
(Mooring winches)

Tipo (Type)	Prora (Fore)	Centro nave (Midship)	Poppa (Aft)
Numero (Number)			
Capacità (Capacity)			

Mezzi per il sostentamento della manichetta per l'allibo:
(*Hose lifting facilities*)

Numero:
(*Number*)

Portata tonn.:
(*Capacity*)

Numero pompe del carico:
(*Number of cargo pumps*)

Tipo:
(*Type*)

Capacità:
(*Capacity*)

Pompe di ripresa n.:
(*Booster pumps No.*)

Portata:
(*Capacity*)

Numero di compressori:
(*Number of compressors*)

Capacità totale m³/h:
(*Total capacity m³/h*)

Valvole a rapida chiusura:
(*Quick closing valves*)

Tempo di chiusura delle valvole automatiche sulle rampe e sui serbatoi:
(*Closing time of mainfolds and cargo vessels quick closing valves*)

Informazioni sul carico
(Cargo information)

Serbatoio N. (Cargo vessels No.)	Capacità (Capacity) m ³	Peso specifico ammissibile (Allowable specific gravity) t/ m ³	Prodotto (Product)	Quantità a bordo (Quantity on board) tonn	Taratura valvole di sicurezza (Safety valves setting) bar	Pressione del carico (Cargo pressure) bar	Temperatura del carico (Cargo temperature) °C	Quantità da trasferire (Quantity to be transferred) tonn	Riscaldatore del carico (Cargo heating system) ton/h ΔT(°C)	Tempo necessario (Estimated time) h

Informazioni sulla zavorra
(Ballast information)

Compartimento (Compartment)	Posizione (Position)	Capacità (Capacity) m ³	Quantità a bordo (Quantity on board) m ³